presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Da:	studiolasso@pec.aruba.it
Inviato:	giovedì 3 luglio 2025 11:25
A:	presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto:	Proc.n. 121/2024 PU Perrongelli Angelo e Giovanna Ciardullo.. Richi.esta di pubblicazione SENTENZA DI OMOLOGA
Allegati:	Sentenza omologa 28.06.2025 RG 12.pdf; Sentenza omologa 28.06.2025 RG 13.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante e nella qualità di gestore della crisi incaricato per la procedura in oggetto trasmetto SENTENZA DI OMOLOGA, piano di ristrutturazione debiti del consumatore promosso da Perrongelli Angelo e Ciardullo Giovanna al fine di consentire la pubblicazione sul sito del tribunale di Cosenza-Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialità

Il gestore della crisi

dott Alessandro Lasso

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: Si autorizza la pubblicazione, mandando alla cancelleria per l'esecuzione degli incombenti.
Cosenza, li 02/07/2025
IL CAPO DELL'UFFICIO
Il Presidente del Tribunale
Loredana De Franco

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti **n. 121/2024 PU** presentato nell'interesse del sig. Angelo Perrongelli (c.f. PRRNGL69M11D086H), nato a Cosenza in data 11.08.1969 e della sig.ra Giovanna Ciardullo (c.f. CRDGNN75E65D086P), nata a Cosenza in data 25.05.1975, entrambi residenti in Rende (CS), via Triglio 8/C, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Alessandro Lasso;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Angelo Perrongelli e Giovanna Ciardullo;

vista la relazione del gestore OCC Dott. Alessandro Lasso;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 08.04.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;

lette le osservazioni presentate dai creditori Marathon SPV S.r.l. e Iseo Spv;

rilevato che le osservazioni dei creditori Marathon SPV S.r.l. riguardano una precisazione del credito, con un aumento dello stesso da € 35,80 ad € 227,03 e che la stessa è stata risolta prevedendone il pagamento;

ritenuto che le contestazioni di ISEO Spv debbano essere parzialmente accolte per come si specificherà in seguito;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f320595078e

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 55,28% del creditore ipotecario e il pagamento al 20% dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, di importo variabile tra i 701,36 € e i 887,88 €;

rilevato che nel piano è previsto che i pagamenti al creditore Iseo SPV srl, attuale titolare del mutuo ipotecario contratto originariamente con Banca Carime, saranno effettuati tra la prima e la centoventesima rata, mentre i pagamenti per i creditori chirografari saranno effettuati tra la prima e la ottantesima rata, determinando in tal modo che i creditori chirografari vengano soddisfatti anteriormente al creditore privilegiato;

osservato che tale imputazione lede il principio di prelazione dei crediti privilegiati e ritenuto, in tal senso, di dover accogliere le osservazioni effettuate dal creditore;

ritenuto, pertanto, di poter risolvere le contestazione ai sensi del comma 7 dell'art. 70 CCII, disponendo che l'importo mensilmente versato dai debitori venga dapprima imputato al credito privilegiato e, solo una volta che questo sia stato soddisfatto nella misura prevista dal piano, le successive rate vengano imputate proporzionalmente ai crediti chirografari;

rilevato altresì che i pagamenti dovuti all'OCC, pur avendo natura prededucibile, devono essere liquidati dal giudice al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII, dispone che gli importi previsti dal piano vengano accantonati con le prime 40 rate e che vengano effettivamente erogati solo ai solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura a seguire i pagamenti effettuati ai creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore, né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

rilevato, infatti, che le difficoltà economiche dei ricorrenti, sono iniziate quando il sig. Perrongelli, attualmente unico percettore di reddito nel nucleo familiare, ha temporaneamente perso il lavoro nell'anno 2010 e ha avuto alcuni problemi di salute;

rilevato che allo stato i ricorrenti possono garantire il pagamento delle rate previste dal piano in quanto il sig. Perrongelli risulta impiegato a tempo indeterminato;

considerato che la proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e ritenuto in tal senso di non accogliere le contestazioni effettuate da Iseo SPV;

rilevato, infatti, che l'immobile posto a garanzia del credito di Iseo SPV è già oggetto di esecuzione immobiliare e nel corso della procedura ha raggiunto un prezzo di circa 58.000,00, inferiore alla

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f320595078e

somma offerta dai debitori nel piano di ristrutturazione come riformulato in seguito alle osservazioni e pari ad € 52.126,70 quale importo soddisfatto in privilegio ed € 12.887,55 quale importo soddisfatto in chirografo;

richiamato il decreto di pubblicazione del 08.04.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse sig. Angelo Perrongelli e della sig.ra Giovanna Ciardullo e dispone che il piano stesso, con le precisazioni di cui in parte motiva, decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28.06.2025

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti **n. 121/2024 PU** presentato nell'interesse del sig. Angelo Perrongelli (c.f. PRRNGL69M11D086H), nato a Cosenza in data 11.08.1969 e della sig.ra Giovanna Ciardullo (c.f. CRDGNN75E65D086P), nata a Cosenza in data 25.05.1975, entrambi residenti in Rende (CS), via Triglio 8/C, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Alessandro Lasso;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Angelo Perrongelli e Giovanna Ciardullo;

vista la relazione del gestore OCC Dott. Alessandro Lasso;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 08.04.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;

lette le osservazioni presentate dai creditori Marathon SPV S.r.l. e Iseo Spv;

rilevato che le osservazioni dei creditori Marathon SPV S.r.l. riguardano una precisazione del credito, con un aumento dello stesso da € 35,80 ad € 227,03 e che la stessa è stata risolta prevedendone il pagamento;

ritenuto che le contestazioni di ISEO Spv debbano essere parzialmente accolte per come si specificherà in seguito;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950078e

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 55,28% del creditore ipotecario e il pagamento al 20% dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, di importo variabile tra i 701,36 € e i 887,88 €;

rilevato che nel piano è previsto che i pagamenti al creditore Iseo SPV srl, attuale titolare del mutuo ipotecario contratto originariamente con Banca Carime, saranno effettuati tra la prima e la centoventesima rata, mentre i pagamenti per i creditori chirografari saranno effettuati tra la prima e la ottantesima rata, determinando in tal modo che i creditori chirografari vengano soddisfatti anteriormente al creditore privilegiato;

osservato che tale imputazione lede il principio di prelazione dei crediti privilegiati e ritenuto, in tal senso, di dover accogliere le osservazioni effettuate dal creditore;

ritenuto, pertanto, di poter risolvere le contestazione ai sensi del comma 7 dell'art. 70 CCII, disponendo che l'importo mensilmente versato dai debitori venga dapprima imputato al credito privilegiato e, solo una volta che questo sia stato soddisfatto nella misura prevista dal piano, le successive rate vengano imputate proporzionalmente ai crediti chirografari;

rilevato altresì che i pagamenti dovuti all'OCC, pur avendo natura prededucibile, devono essere liquidati dal giudice al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII, dispone che gli importi previsti dal piano vengano accantonati con le prime 40 rate e che vengano effettivamente erogati solo ai solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura a seguire i pagamenti effettuati ai creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore, né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

rilevato, infatti, che le difficoltà economiche dei ricorrenti, sono iniziate quando il sig. Perrongelli, attualmente unico percettore di reddito nel nucleo familiare, ha temporaneamente perso il lavoro nell'anno 2010 e ha avuto alcuni problemi di salute;

rilevato che allo stato i ricorrenti possono garantire il pagamento delle rate previste dal piano in quanto il sig. Perrongelli risulta impiegato a tempo indeterminato;

considerato che la proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e ritenuto in tal senso di non accogliere le contestazioni effettuate da Iseo SPV;

rilevato, infatti, che l'immobile posto a garanzia del credito di Iseo SPV è già oggetto di esecuzione immobiliare e nel corso della procedura ha raggiunto un prezzo di circa 58.000,00, inferiore alla

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e

somma offerta dai debitori nel piano di ristrutturazione come riformulato in seguito alle osservazioni e pari ad € 52.126,70 quale importo soddisfatto in privilegio ed € 12.887,55 quale importo soddisfatto in chirografo;

richiamato il decreto di pubblicazione del 08.04.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse sig. Angelo Perrongelli e della sig.ra Giovanna Ciardullo e dispone che il piano stesso, con le precisazioni di cui in parte motiva, decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28.06.2025

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950780e

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Firmato Da: SAVAGLIO MARIAROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5f6cd42952b40f3d09df5f3205950 78e